

CRONOTACHIGRAFO



(stabilito da regolamento CEE n. 561/2006)

Dal 1 gennaio 2008 per tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numeri di posti superiore a 9, immatricolati nella Comunità Europea e che effettuano viaggi esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Elvetica o dello Spazio Economico Europeo dovranno avere a bordo un dispositivo di controllo, analogico o digitale, omologato CEE, che consenta di registrare l'attività svolta dai conducenti

ANALOGICO (per i veicoli più vecchi)	DIGITALE (obbligatorio per i veicoli di nuova immatricolazione, euro 3)
Il conducente documenta la propria attività attraverso <u>fogli di registrazione</u> (supporto cartaceo) inseriti nell'apparecchio analogico e da questo scritti.	Il conducente documenta l'attività svolta attraverso la <u>CARTA TACHIGRAFICA</u> (supporto magnetico) sulla quale il dispositivo di controllo memorizza le informazioni registrate.

Alcune informazioni:

- Devono essere sottoposti ad un controllo periodico di funzionalità ogni 2 anni;
- Vengono montati e riparati solo da officine e centri tecnici autorizzati dal Ministero dei Trasporti;
- L'autotrasportatore dovrà avere con sé i fogli che documentano la giornata in corso più quelli degli ultimi 28 giorni precedenti;

Indispensabile la carta tachigrafica (SMART-CARD) : del conducente, dell'azienda, dell'officina.

Esiste inoltre la Carta di Controllo, che è rilasciata esclusivamente alle Autorità deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada.